



## **STATUTO**

### **Art. 1 – DENOMINAZIONE**

**1.1** E' costituita ai sensi degli artt. 17 e 18 della Costituzione Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e delle vigenti disposizioni normative e/o regolamentari, l'associazione turistica, culturale, assistenziale e di Promozione Sociale, ente di Terzo Settore, denominata Struttura di Base "**CTACli Ra insieme aps**" di seguito indicata come Associazione. L'Associazione ha forma giuridica di associazione non riconosciuta di promozione sociale, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 117/2017.

**1.2** L'Associazione persegue finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati, dei loro familiari o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per l'esclusivo svolgimento delle attività statutarie. Pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**1.3** L'Associazione ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia, pari opportunità e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

**1.7** L'Associazione come regolamentata nel presente Statuto si ispira ai principi desunti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.

### **Art. 2 – SEDE**

**2.1** L'Associazione ha sede in Ravenna in Via Sansovino,57 Casa del Volontariato. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

**2.2** Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

**2.3** E' affiliata al CTA aps e potrà collaborare con i Circoli delle Associazioni Specifiche ACLI come pre viste dall'Art.51 dello statuto nazionale ACLI, direttamente o tramite convenzioni esistenti o da realizzare.

**2.4** I Soci sono iscritti annualmente al CTA aps secondo le modalità e le condizioni stabiliti dagli appositi livelli organizzativi.

### **Art. 3 - SCOPI E FINALITÀ**

**3.1** L'Associazione, unitamente al CTA aps, di cui condivide espressamente gli scopi e le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuove la cultura, la

solidarietà, il volontariato e l'aggregazione sociale per migliorare la qualità della vita, la convivenza fra culture ed etnie diverse, la costruzione della pace e la salvaguardia del Creato.

**3.2** Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione si impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari emanate dai competenti Organi del CTA aps.

**3.3** Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà, impegno civico, volontariato e pluralismo iniziative ed attività turistiche, culturali, ricreative, assistenziali, e formative, motorio sportive.

**3.4** In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche al fine di determinare le condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale di interesse sociale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie del CTA aps. L'Associazione, è anche un Movimento educativo e sociale, opera nella propria autonoma responsabilità per favorire la crescita e l'aggregazione dei diversi soggetti sociali e delle famiglie, attraverso la formazione, l'azione sociale, la promozione di servizi, imprese a finalità sociale e associative. La formazione aclista, nel considerare la trascendente dignità della persona, sostiene processi volti alla maturazione di coscienza critica e all'esercizio di responsabilità in una coerente testimonianza di vita cristiana ecumenicamente aperta al dialogo.

#### **Art. 4 – ATTIVITÀ**

**4.1** L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il Perseguimento ed il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.

**4.2** In particolare, l'Associazione persegue le finalità assistenziali, civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo, in via principale, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017

- a. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- b. organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- c. interventi e servizi di turismo eco-sostenibile, che promuovano l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nel rispetto e nella salvaguardia delle condizioni dell'ambiente;
- d. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;
- e. riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;
- f. attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
- g. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- h. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore
- i. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- l. promozione della cultura della Cittadinanza Attiva, della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- m. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Per lo svolgimento delle predette attività di interesse sociale, l'Associazione potrà promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione o indiretta, di:

- a) case per ferie, soggiorni, mense, ristoranti, villaggi turistici, campeggi, rifugi, nonché complessi e impianti in località di interesse artistico, montane, marine e termali;
- b) servizi di accoglienza ed ospitalità e convenzioni con alberghi, pensioni, ristoranti ed altri servizi turistici e ricreativi;
- c) viaggi, gite, visite culturali, vacanze/corsi di studio, pellegrinaggi, crociere, escursioni in Italia e all'estero;
- d) progetti di interscambio giovanile e familiare con paesi dell'Unione europea e non ed integrazione degli stranieri residenti o domiciliati in Italia, siano essi cittadini dell'Unione Europea od extracomunitari;
- e) progetti di integrazione turistica e di interscambio fra le diverse realtà della rete delle Acli aps;
- f) iniziative di relazione con le istituzioni perché promuovano politiche di turismo sociale e la disponibilità di strutture e spazi di intervento adeguati allo sviluppo della pratica culturale e turistica di tutti i cittadini
- g) edizione di bollettini, pubblicazioni e riviste, anche telematiche, riguardanti temi ed argomenti oggetto dell'attività dell'Associazione;
- h) promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di sensibilizzazione, di educazione e di formazione nei campi delle attività di interesse generale di cui al punto 4.2 del presente articolo, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, Istituti Scolastici e Università.

**4.3** L'Associazione, in osservanza del principio di cui precedente 4.1, fermo quanto stabilito nel successivo 4.2, può svolgere attività diverse di cui all' art. 6 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. L'individuazione ed attuazione delle attività diverse è rimessa alla competenza della Presidenza. Potrà inoltre, promuovere lo sviluppo, il coordinamento e la gestione diretta, in convenzione o indiretta, di:

- a. attività di formazione e aggiornamento di operatori, animatori, addetti turistici e guide, mediante corsi, convegni, incontri di studio a carattere locale, nazionale ed internazionale;
- b. attività di credito e risparmio turistico per i lavoratori soci ed i loro familiari nelle forme e nei modi più opportuni, in osservanza della normativa vigente in materia, per facilitare la partecipazione alle iniziative turistico-culturali;
- c. ogni altra attività diversa da quelle di interesse generale, purché secondaria e strumentale a queste, secondo i criteri ed i limiti di legge, ed istituita con delibera dell'organo di Presidenza.

L'Associazione può svolgere anche l'attività di raccolta pubblica di fondi, nell'osservanza ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. In tal caso, all'interno del bilancio dovrà essere inserito un rendiconto specifico, in conformità delle previsioni di cui all'art. 87, comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione può avvalersi, in forza dell'adesione al CTA aps –associazione di promozione sociale promossa dalle Acli aps - della collaborazione delle imprese e dei servizi promossi dalle ACLI aps territoriali di riferimento rispetto alla sede dell'Associazione, nel rispetto delle loro disposizioni statutarie, stipulando apposite convenzioni con le stesse.

## **Art. 5 – VOLONTARIATO**

**5.1** Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 4 l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci e degli iscritti agli enti associati o aderenti alla rete associativa del CTA aps.

**5.2** L'Associazione accoglie l'impegno volontario anche dei terzi non soci che intendano contribuire, mediante azioni concrete, al perseguimento delle finalità sociali.

**5.3** In caso di necessità, l'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, alle condizioni e nei limiti stabiliti, dall'art. 36 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

**5.4** Il volontario che presta la sua preziosa opera presso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese sostenute per svolgere la sua attività, nelle misure e con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. A tal scopo, l'Associazione, attraverso un Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, provvede a stabilire i limiti massimi e le condizioni del rimborso spese analitico. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione, secondo quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Il volontario non può essere retribuito, né può svolgere prestazioni lavorative retribuite presso l'Associazione ove opera quale volontario.

**5.5** Il volontario che presta la sua opera in modalità non occasionali è iscritto presso il registro dei volontari a tal scopo istituito. Se non diversamente disposto dalla normativa, l'Associazione può provvedere anche all'iscrizione dei volontari occasionali

**5.6** Il volontario ha diritto a che siano attivate, in suo favore, le forme di assicurazione obbligatoria previste dall'art. 18, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.

## **Art. 6 – SOCI**

**6.1** Possono aderire ed iscriversi alla Associazione tutti i lavoratori e cittadini, uomini e donne di ogni nazionalità, che si riconoscano nella missione associativa del CTA-aps ed accettino le regole dettate dal presente Statuto, dallo Statuto del CTA aps e dai relativi Regolamenti approvati dagli Organi competenti del CTA aps.

L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna, il rispetto dei principi di democraticità e uguaglianza tra gli associati, l'elettività delle cariche sociali e la tutela dei diritti inviolabili della persona.

**6.2** L'Associazione, entro i termini stabiliti dei regolamenti emanati in sede nazionale dal CTA aps, può sottoscrivere collaborazioni con Associazioni e Circoli Ricreativi, Culturali e Sportivi, che ne condividano gli scopi, contenuti negli artt. 1 e 2 del presente Statuto, e finalizzate a promuovere, presso nuove collettività, la missione sociale dell'Associazione o a realizzare adesioni su base collettiva. Tali Enti collaborano alle iniziative dell'Associazione con modalità stabilite in appositi Protocolli d'Intesa, approvati dall'Organismo di Presidenza, previo parere della Presidenza dell'Ente territoriale CTA aps di riferimento in base al combinato disposto di cui agli artt. 5 e 7 dello Statuto Nazionale del Centro Turistico Acli aps e, con riguardo alle adesioni collettive, in base a Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale.

**6.3** Oltre alle persone fisiche, possono aderire all'associazione gli *enti* del Terzo settore senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, iscritte nei Registri di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. Possono altresì assumere la qualità di socio, altre associazioni del Terzo Settore o associazioni senza scopo di lucro, purché tali associazioni non superino il cinquanta per cento delle associazioni di promozione sociale che rivestono la qualifica di soci.

**6.4** Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

**6.5** La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile. La partecipazione sociale non è, in ogni caso, collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

## **Art. 7 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

**7.1** I soci hanno il diritto:

- di eleggere gli Organi sociali dell'Associazione, e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di essere eletti alle cariche sociali ai vari livelli associativi presso il CTA aps, purché la data dell'iscrizione preceda di almeno tre mesi il giorno dell'elezione;
- di intervenire all'assemblea dei soci con diritto di voto, ivi incluse le votazioni nelle delibere di approvazione del bilancio o del rendiconto per cassa e di approvazione e delle modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni adottati dall'Assemblea;
- di esprimere un singolo voto, salvo il caso di associati enti collettivi, che possono esprimere fino a cinque voti, in base al numero dei loro associati e secondo proporzioni devolute ad apposito Regolamento interno, sulla base del criterio del numero dei relativi iscritti;
- di esaminare i libri sociali dell'Associazione, secondo le modalità stabilite nel successivo art. 15;
- di esaminare i libri sociali delle Strutture CTA aps ai vari livelli, attraverso le forme di rappresentanza e delega stabilite nello Statuto della Struttura nazionale del CTA aps, nonché secondo le modalità operative definite negli Statuti (e nei regolamenti da questi espressamente richiamati) dei vari livelli associativi interessati;
- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché di frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- di usufruire dei servizi associativi organizzati dal CTA aps.

## **7.2** I soci sono tenuti:

- a. all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dei regolamenti interni adottati dall'Assemblea nonché dei vigenti Statuto e Regolamenti del CTA aps a cui l'Associazione è affiliata; i regolamenti interni adottati non possono porsi in contrasto con le disposizioni del presente Statuto;
- b. a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa, così come a sostenere le finalità indicate negli articoli 1 e 2 dello Statuto nazionale del CTA aps;
- c. al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

## **7.3** E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

**7.4** E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture ed ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni facenti parte o affiliate al CTA aps purché in possesso di regolare tessera CTA aps.

**7.5** Anche ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto, atteso che l'iscrizione alla presente Associazione comporta l'iscrizione al CTA aps, i soci hanno altresì i diritti ed i doveri stabiliti dai vigenti Statuto e Regolamenti del CTA aps.

## **Art. 8 – AMMISSIONE DEL SOCIO**

**8.1** L'ammissione degli Associati non soggiace a forme di limitazione in relazione alle condizioni economiche dell'aspirante socio, né è vulnerata da altre forme di condizionamento che possano assumere carattere discriminatorio. L'Associazione può disporre, in ogni caso, la non ammissione di associandi che abbiano professato, in parola o in atti, principi contrari a quelli propri sottesi all'azione sociale, solidaristica, civica e di utilità sociale del CTA aps.

**8.2** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le formalità da essa stabilite, in coerenza con le disposizioni operative fornite dagli Organi della Struttura nazionale CTA aps, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità di impegno. Contestualmente deve essere versata la quota sociale.

**8.3** La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione e ad attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti interni, Regolamento Interno nonché allo Statuto ed ai Regolamenti del CTA aps.

**8.4** La domanda è sottoposta al vaglio della Presidenza dell'Associazione, che delibera circa l'ammissione o il rigetto della stessa, con formula motivata. In considerazione delle finalità e della tipologia di associazione, la Presidenza può delegare il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione o altro componente l'Organismo esecutivo, a decidere sull'ammissione o sul rigetto della domanda, verificati i requisiti richiesti e la presenza o meno di ulteriori motivi ostativi. La decisione del delegato è soggetta a ratifica della Presidenza entro 10 giorni trascorsi i quali si intende comunque definitivamente accettata, con effetti ex tunc, ossia dal momento in cui è stata accettata dal delegato.

L'esito negativo della determinazione o della ratifica è comunicato per iscritto all'associando entro il termine di 10 giorni con le relative motivazioni. La quota associativa versata deve essere tempestivamente restituita. L'associando può, entro dieci giorni dalla ricezione della decisione di reiezione dell'istanza, proporre reclamo scritto motivato all'Assemblea con

raccomandata con ricevuta di ritorno. Questa è convocata dal Presidente entro venti giorni e decide sulla istanza di ammissione, sulla scorta delle informazioni e dei dati acquisiti per iscritto. La decisione è inappellabile ed è comunicata per iscritto al socio, all'indirizzo che questi avrà avuto cura di annotare nel reclamo. In caso contrario, la notifica si intende per avvenuta con l'affissione della decisione presso la sede sociale. Il socio il cui reclamo è stato accolto deve versare la quota sociale entro il termine fissato dall'assemblea, pena la decadenza della delibera di accoglimento dell'istanza.

Il rinnovo dell'iscrizione avviene attraverso il versamento della quota associativa annuale, a meno che i competenti Organi abbiano assunto provvedimenti di sospensione o di espulsione.

**8.5** I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi ha la responsabilità genitoriale. L'elettorato attivo degli associati minorenni è esercitato, disgiuntamente, da chi è investito della responsabilità genitoriale, fermo il diritto ad un solo voto. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sono investiti, congiuntamente, del dovere di vigilare sull'osservanza dei doveri di associato CTA che incombono, ai sensi del presente Statuto e dei regolamenti interni adottati dall'Assemblea, nonché dello Statuto e dei Regolamenti del CTA aps, sul socio minorenne.

## **Art. 9 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO**

**9.1** La qualifica di socio si perde per recesso, dimissioni, decadenza (nel caso che, il socio non versi la quota annuale nei termini stabiliti dal Regolamento in materia di Tesseramento emanato dalla Presidenza Nazionale), espulsione (nel caso il socio attui i comportamenti lesivi del buon nome dell'Associazione indicati al successivo art. 9.4), per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di morte.

**9.2** La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione, nonché dagli Organi delle Strutture del CTA aps, a qualsiasi livello.

**9.3** Ferme restando le previsioni di cui all'art. 26 dello Statuto del CTA aps, l'espulsione di un socio viene deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza, nei confronti del socio che:

- a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti emanati dai competenti Organi del CTA aps a cui l'Associazione è affiliata;
- b. svolga attività contrarie alla missione sociale ed ai valori dell'Associazione;
- c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.

La decisione di espulsione, e la decisione di sospensione descritta al comma successivo, sono adottate previa richiesta al socio interessato di produzione di sue deduzioni, ed è inappellabile.

L'Assemblea può decidere, in luogo dell'espulsione, con motivazione di adeguatezza e proporzionalità della misura adottata rispetto all'inadempimento verificato, di richiamare il socio alla cessazione immediata del comportamento contrario e/o di sospenderlo per un periodo non superiore a mesi tre, salvo successiva verifica delle condizioni per la sua permanenza nella compagine sociale. Il socio per il quale sia stata pronunciata la misura della sospensione non ha diritto di partecipazione e voto nell'Assemblea, e decade con effetto immediato da eventuali cariche sociali, ove ivi eletto.

**9.4** Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

**9.5** Il socio espulso può essere riammesso solo con il parere positivo del Collegio dei Probiviri del CTA aps.

## **Art. 10 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**10.1** Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- La Presidenza;
- Il Presidente;
- L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;
- Il Revisore legale dei conti alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 31 del d.lgs. 117/2017.

**10.2** Le riunioni degli Organi possono essere svolte anche in videoconferenza, purché siano fissati in anticipo criteri di trasparenza e di tracciabilità, al fine di:

- a. rendere noti ai partecipanti i diversi punti all'ordine del giorno della riunione, ponendo a disposizione la relativa documentazione;
- b. permettere al presidente dell'organo di accertare la regolarità della costituzione della riunione, identificando in modo certo i partecipanti, oltre che di regolare lo svolgimento dell'adunanza e di constatare i risultati delle votazioni;
- c. permettere ad ogni partecipante di poter seguire in modo adeguato la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e alla votazione;
- d. informare i partecipanti dello strumento scelto per realizzare la riunione in videoconferenza;
- e. Definire le modalità di votazione personale e per delega;

## **Art. 11 – ASSEMBLEA DEI SOCI**

**11.1** L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta da tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo. Alla categoria di soci di cui al precedente articolo 6.2 possono tuttavia essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati o aderenti.

**11.2** Partecipano all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale, salvo quanto disposto al precedente 9.4. Partecipa, altresì, senza diritto di voto, un rappresentante della Presidenza territoriale cui il circolo risulta affiliato.



Alla riunione è invitato a partecipare l'Organo di controllo, ove istituito.

Se l'Associazione registra un numero di soci annui non inferiore a cinquecento, ciascun associato può rappresentare sino a cinque associati. Si applicano il quarto ed il quinto comma dell'art. 2372 del Codice Civile.

All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti i Soci maggiorenni nonché gli esercenti la responsabilità genitoriale dei Soci minorenni, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

I soci maggiorenni hanno diritto di elettorato attivo e passivo. Gli esercenti la responsabilità genitoriale di soci minori di età hanno diritto di solo elettorato attivo.

La partecipazione alle Assemblee può avvenire in presenza o attraverso mezzi di videoconferenza o telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante e siano rispettati i criteri fissati al precedente 10.2

Se previsto dallo Statuto e dai Regolamenti emanati dai competenti Organi del CTA aps e comunque nei limiti e con le modalità sancite da tale previsione, l'Associazione, ove registri un numero di soci annui non inferiore a cinquecento, può disciplinare la costituzione e lo svolgimento di assemblee separate, attraverso regolamenti interni adottati dall'Assemblea in attuazione della presente disposizione, anche rispetto a specifiche materie, ovvero in presenza di particolari categorie di associati o di svolgimento dell'attività in più unità locali e/o territoriali. A tali Assemblee si applica l'articolo 2540 del codice civile, commi terzo, quarto e quinto.

### **11.3** L'Assemblea:

- a. elegge il Presidente e la Presidenza ogni quattro anni;
- b. nomina ogni quattro anni i componenti dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti ove ricorrano le condizioni di legge stabilite, rispettivamente, all'articolo 30 e all'articolo 31 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i.; all'Assemblea compete, altresì, la decisione sulla revoca dei componenti i predetti organi;
- c. fornisce gli indirizzi dell'azione della Presidenza e verifica il relativo operato;
- d. approva annualmente il bilancio di esercizio o il rendiconto per cassa;
- e. approva annualmente il bilancio sociale, se ricorrono le condizioni di legge per la sua redazione;
- f. delibera l'esclusione degli Associati;
- g. approva le modificazioni dello statuto e dei regolamenti attuativi dello Statuto;
- h. delibera l'azione di responsabilità civile nei confronti dei componenti gli Organi amministrativi e di controllo;
- i. delibera lo scioglimento volontario, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, previo acquisizione di parere della Presidenza Provinciale CTA;
- j. approva il regolamento dei lavori assembleari, se redatto, ed i regolamenti interni;

k. delibera su ogni altro oggetto attribuiti dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

l.

Anche in deroga a quanto diversamente previsto nel presente Statuto, in caso di convocazione del Congresso provinciale, l'Assemblea dei soci elegge proporzionalmente al numero degli iscritti, i delegati al Congresso Provinciale secondo l'apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale del CTA aps.

**11.4** L'Assemblea dei Soci è valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Viene espressamente convenuto, tuttavia, che per le modifiche statutarie in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita se è presente almeno un terzo dei soci. L'Assemblea riunita in convocazione successiva alla seconda, è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le delibere delle assemblee legittimamente costituite sono valide se prese a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, salvo quanto eventualmente stabilito, per specifiche materie, nello Statuto del CTA aps.

**11.5** L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dalla Presidenza almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa. L'Assemblea deve essere altresì convocata, in via straordinaria, quando:

- la Presidenza ne ravvisi la necessità;
- ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati,
- lo richiedano la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione dell'Assemblea deve:

- a. avere luogo almeno dieci giorni prima dello svolgimento della riunione;
- b. essere affissa presso la sede, comunicata alla Presidenza provinciale;
- c. indicare: la data e il luogo della riunione; l'ora della prima e della seconda convocazione, distanziate di almeno un'ora; gli argomenti all'ordine del giorno e il programma dei lavori.

**11.6** Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. I verbali sono raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui al successivo art. 15.7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea, e di trarne copia a sue spese.

**11.7** I regolamenti emanati dai competenti Organi del CTA-aps disciplinano la presentazione di proposte e ordini del giorno in assemblea, nonché le modalità ed i quorum per l'eventuale approvazione.

**11.8** I regolamenti emanati dai competenti Organi del CTA aps, disciplinano l'organizzazione dei lavori, i ruoli e le modalità di svolgimento dell'Assemblea convocata per l'elezione della Presidenza.

## **Art. 12 – PRESIDENZA**

**12.1** La Presidenza è l'organo esecutivo ed amministrativo ed è composta da un minimo di 3 sino a un massimo di 7 componenti, tra cui sono presenti: il **Presidente**, il **Vice Presidente**, il **Responsabile** Economico dell'Amministrazione, il **Segretario**.

**12.2** L'Assemblea dei Soci, su proposta del Presidente dell'Assemblea, determina il numero di componenti la Presidenza e procede alla loro elezione.

**12.3** La durata in carica dei componenti dell'organo è stabilita in quattro anni.

**12.4** La Presidenza è composta dai soci eletti a tale funzione dall'Assemblea.

Con Regolamento interno, adottato dall'Assemblea, possono essere stabiliti specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza degli amministratori, conformi alle disposizioni che siano definite dal CTA aps in base allo Statuto ed ai Regolamenti emanati dai competenti Organi del CTA aps.

In presenza di Soci aps, i loro delegati possono essere eletti amministratori in quota non maggioritaria. In presenza di Soci associativi diversi dalle aps, i loro delegati possono essere eletti amministratori in misura non superiore al cinquanta per cento degli amministratori espressione dei Soci aps.

La Presidenza è convocata in via ordinaria e di norma almeno una volta al mese. In via straordinaria, entro una settimana dal ricevimento della richiesta scritta da parte:

- di almeno un terzo dei suoi componenti;
- della Presidenza, territoriale di riferimento, ossia presso cui l'ente è affiliato.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, i suoi poteri, limitatamente all'ordinaria amministrazione, si trasferiscono temporaneamente al Vicepresidente. La Presidenza è convocata dal Vicepresidente Vicario e in caso d'inerzia dalla Presidenza Provinciale con all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta alla Presidenza:

- a. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, non già devoluti alla competenza dell'Assemblea in base alle disposizioni del presente Statuto;
- b. dirigere le attività dell'Associazione, in attuazione delle linee generali definite dall'Assemblea;
- c. redigere, annualmente, il progetto di Bilancio o Rendiconto per Cassa e sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea. Il progetto di Bilancio o Rendiconto per Cassa è trasmesso all'Organo di Controllo e al Revisore Legale dei Conti almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea;
- d. convocare, annualmente, l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del Bilancio o del Rendiconto per Cassa. Convocare, altresì, l'Assemblea in tutti gli ulteriori casi previsti dallo Statuto;
- e. definire la quota sociale annuale;
- f. deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;
- g. attribuire gli incarichi per la realizzazione del programma di attività;
- h. svolgere ogni ulteriore attività demandata alla sua competenza dai Regolamenti approvati dal Consiglio nazionale del CTA-aps e dai regolamenti interni.
- i.

**12.5** Le riunioni della Presidenza sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le relative delibere si considerano validamente assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto.

**12.6** Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute in relazione alla carica ricoperta, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.4 e ove ne ricorrano i presupposti.

**12.7** I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e raccolti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza di cui al successivo art. 15.7. e sono messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

**12.8** Possono essere candidati all'elezione nella Presidenza tutti i soci dell'Associazione che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano associati da almeno tre mesi.

**12.9** I regolamenti emanati dai competenti Organi del CTA aps disciplinano le modalità di svolgimento dell'elezione, da parte dell'Assemblea, del Presidente e dei componenti la Presidenza e le modalità di convocazione della neoeletta Presidenza.

**12.10** I componenti della Presidenza assenti ingiustificatamente a tre sue riunioni

consecutive sono dichiarati decaduti dalla stessa Presidenza.

**12.11** Qualora un componente la Presidenza intenda rassegnare le dimissioni deve comunicarlo al Presidente specificandone i motivi. La cessazione dalla carica in corso di mandato, per qualunque motivo, impone al Presidente di convocare entro quindici giorni la Presidenza che deciderà circa la convocazione di apposita Assemblea per l'elezione del nuovo componente o di rinviare l'adempimento alla prima riunione utile dell'Assemblea. Qualora venga a mancare, per dimissioni o altri motivi, la maggioranza dei componenti originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Organo e il Presidente. Il Presidente uscente convoca entro 20 giorni l'Assemblea dei soci per l'elezione della nuova Presidenza.

**12.12** Per iniziativa di almeno un quarto dei soci dell'Associazione può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti della Presidenza a condizione che:

- a. siano specificate le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b. sia accompagnata dalla presentazione di una lista di candidati all'elezione della nuova Presidenza;
- c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza provinciale CTA aps prima dello svolgimento dell'Assemblea.

**12.13** I regolamenti emanati dai competenti Organi del CTA aps disciplinano la convocazione e lo svolgimento dell'Assemblea per la discussione ed il voto della mozione di sfiducia.

## **Art. 13 – PRESIDENTE**

**13.1** Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Firma gli atti formali, e congiuntamente al Responsabile dell'Amministrazione quelli amministrativi con impegni di spesa ed ha la rappresentanza generale dell'Associazione. Eventuali limiti al potere di rappresentanza, deliberati in Assemblea, devono essere iscritti presso il registro di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., rimanendo in caso contrario inopponibili ai terzi, a meno che sia dimostrato che essi ne avevano conoscenza.

**13.2** Il Presidente viene eletto dalla Presidenza con il voto favorevole della maggioranza dei componenti con diritto di voto. I regolamenti emanati dai competenti Organi del CTA aps disciplinano le modalità di elezione del Presidente.

**13.3** Sul Presidente incombe l'obbligo di convocare la Presidenza in tutti i casi stabiliti dal presente Statuto, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne presiede le riunioni, salvo quanto diversamente disposto dall'art. 12.4.

Il Presidente:

- a. convoca e presiede la Presidenza;
- b. può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente o ad altri componenti la Presidenza;
- c. sottopone alla Presidenza la proposta di specifici incarichi da attribuire ai componenti;
- d. dà attuazione alle delibere del Consiglio direttivo;
- e. ricopre ogni ulteriore funzione a suo carico individuata dallo Statuto e dai Regolamenti emanati dai competenti Organi del CTA aps.

**13.4** La Presidenza può eleggere uno o più Vicepresidenti ed un Responsabile dell'Amministrazione. In caso di elezione di più Vicepresidenti, deve essere indicato il

Vicepresidente vicario. L'elezione del Vicepresidente deve operarsi conformemente ai regolamenti del CTA aps, ove emanati.

**13.5** Per iniziativa di un terzo dei componenti della Presidenza con diritto di voto, può essere presentata una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente a condizione che:

- a. siano citate chiaramente le motivazioni e la proposta delle linee di programma che si intendono realizzare;
- b. sia indicato il nome del candidato Presidente;
- c. copia della mozione sia trasmessa alla Presidenza territorialmente competente prima dello svolgimento dell'Assemblea.

La convocazione e lo svolgimento dell'assemblea per la discussione ed il voto sulla mozione di sfiducia si svolgono secondo i regolamenti del CTA aps, ove emanati.

**13.6** Il responsabile dell'amministrazione, ove eletto:

- a. firma, congiuntamente al Presidente, gli atti amministrativi inerenti la struttura;
- b. cura la gestione della contabilità e predispone quanto richiesto dall'Organo di controllo quando istituito;
- c. predispone ed illustra alla Presidenza il bilancio preventivo ove previsto, e il bilancio di esercizio annuale o il rendiconto per cassa.

Tali funzioni, in assenza del responsabile dell'amministrazione, sono direttamente devolute in capo al Consiglio direttivo, salvo la funzione in sub a) (firma congiunta degli atti amministrativi), da intendersi devoluta in capo al Vicepresidente o, in assenza di questo, al Consigliere più anziano.

**13.7** Il Presidente e il responsabile dell'amministrazione, entro trenta giorni dalla conclusione del loro mandato, per qualsiasi causa, sono tenuti a dare le consegne documentali, finanziarie e patrimoniali ai nuovi dirigenti. La disciplina delle consegne si svolge secondo quanto disposto dai regolamenti del CTA aps, ove emanati.

## **Art. 14 - RISORSE ECONOMICHE**

**14.1** L'Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a. quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati, ai loro familiari e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi ed entrate da raccolte pubbliche di fondi in genere, di cui all'art. 7, d.lgs. n. 117/2017 e s.m.i.;
- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i. da finanziamenti e contributi concessi da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, nazionali o internazionali;
- j. da beni mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo;
- k. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione

sociale, e pertanto, sia le entrate da svolgimento di attività di interesse generale, sia da attività diverse di cui al citato d.lgs. n. 117/2017.

**14.2** L'Associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione relativa alle attività svolte e alle risorse acquisite, con l'indicazione dei soggetti eroganti.

## **Art. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO E LIBRI SOCIALI**

**15.1** L'anno sociale e finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

**15.2** Il Bilancio di Esercizio viene predisposto dalla Presidenza formato dallo Stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale che indica i proventi e gli oneri dell'Associazione e dalla Relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nella Relazione di missione sono altresì documentate, sempre a cura della Presidenza, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3.

**15.3** Se l'Associazione ha ricavi, rendite, proventi o entrate annuali inferiori a 220.000,00 Euro, la Presidenza può predisporre, in luogo del bilancio di cui al precedente art. 15.2, il rendiconto per cassa. In tal caso la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui al precedente art. 4.3, dovrà essere annotata in calce a tale rendiconto.

**15.4** Il Bilancio o il Rendiconto per Cassa devono essere depositati presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Gli stessi documenti devono rimanere affissi in apposito spazio della sede sociale per i trenta giorni successivi alla data dell'Assemblea. Devono essere successivamente depositati presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., in osservanza dei termini di legge.

**15.5** L'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto per cassa deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

**15.6** Al ricorrere dei requisiti dimensionali prescritti dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., la Presidenza predispone il bilancio sociale secondo le modalità e le forme stabilite nella richiamata disposizione, lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea e provvede al suo deposito presso il Registro di cui all'art. 45 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i. e alla pubblicazione sul proprio sito internet.

**15.7** Secondo quanto stabilito dall'art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione istituisce e aggiorna i libri sociali, ossia:

1. il libro dei soci;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni della Presidenza;
4. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 117/2017, se istituito;
5. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di revisione legale dei conti di cui all'art. 31 del d.lgs. n. 117/2017, ove istituito, e se l'obbligo di tenuta sia previsto dalle vigenti disposizioni in materia di revisione legale dei conti.

I libri sociali sopra elencati possono essere tenuti, per ciascun esercizio amministrativo, senza formalità e in modalità libera, anche elettronica o telematica, purché, in ogni tempo,

siano da essi estraibili:

- a. per il libro soci: i dati relativi alla posizione dei soci, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy;
- b. per i libri dal n. 2) al n. 5): i verbali ivi trascritti e gli eventuali allegati.

I soci dell'Associazione hanno diritto ad esaminare i libri sociali formulando richiesta scritta alla Presidenza, che comunica le modalità operative all'interessato entro i successivi trenta giorni, sentito l'Organo di controllo o di Revisione, se la richiesta riguarda i libri tenuti a loro cura. I libri sono messi a disposizione del solo istante. L'istante può estrarre copia, a sue spese, dei libri sociali.

**15.8** Ai soci CTA-aps sono garantiti i diritti di esame dei libri sociali dei livelli territoriali successivi del CTA APS attraverso il meccanismo della rappresentanza e delle delega, secondo quanto disposto nei rispettivi statuti degli indicati livelli: provinciale, regionale, nazionale.

**15.9** L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

## **Art 16 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE**

**16.1** Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6, 7, e 8 dello stesso articolo 30.

**16.2** I componenti dell'Organo di Controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

**16.3** L'Organo di Controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

## **Art. 17 – SCIOGLIMENTO**

**17.1** L'Assemblea Straordinaria può decidere le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i  $\frac{3}{4}$  (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

**17.2** In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

**17.3** È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, alle Strutture Provinciali e da queste, laddove destinatarie altresì di scioglimento, alla Struttura Nazionale e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **Art. 18- COMITATO SCIENTIFICO**

**18.1 Comitato Scientifico**, nominato dal Consiglio di Presidenza deve avere le seguenti caratteristiche: persone del mondo accademico e della cultura la cui presenza spontanea nell'**Associazione** risulti atta ad elevare la qualità e l'immagine del sodalizio.

## **Art.19- PRESIDENTE ONORARIO**

**19.1** E' possibile la nomina di un Presidente onorario dell'**Associazione** senza diritto di voto che viene scelto con delibera del Consiglio di Presidenza.

## **Art.20-CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

**20.1** Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi,tra i soci,oppure tra gli organi e i soci,deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore,il quale opererà secondo i principi di indipendenza,imparzialità e neutralità,senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il Conciliatore,qualora non individuato preventivamente dall'assemblea,è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo,sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti.

## **Art. 21 - NORME FINALI**

**21.1** Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia, in via successiva e gradata, alle disposizioni del vigente Statuto del CTA aps nonché ai regolamenti emanati dai competenti Organi del CTA aps da considerare, a tutti gli effetti normativi, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto; alle disposizioni specifiche in materia di associazioni di promozione sociale e alle disposizioni di cui al Libro I° del Codice Civile in materia di enti associativi.

Ove si determini contrasto delle disposizioni statutarie dell'Associazione con lo statuto o i regolamenti nazionali le norme statutarie sono disapplicate e l'assemblea deve provvedere, senza indugio, a eliminarle o renderle conformi. La decisione sulla richiesta di disapplicazione, avanzata da almeno un decimo dei soci, è rimessa alla competenza

dell'Assemblea. La richiesta può essere avanzata anche dalla Presidenza dell'ente del CTA aps che costituisce riferimento territoriale dell'Associazione.

*Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei Soci con modalità ONLINE il 13 Marzo 2021 e registrato all'Agenzia delle Entrate di Ravenna il 21 Aprile 2021 al n.1585, sene 3 ,esente.*